



TRIBUNALE DI PATTI

Presidenza

Ai Direttori amministrativi e alle cancellerie del settore civile
All'Ufficio NEP presso il Tribunale di Patti

Circolare: nuovo art. 492 bis c.p.c.

Come è noto a decorrere dal 28.2.2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022, l'articolo 492 bis c.p.c. – *Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*- è stato modificato.

In particolare, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, è limitata all'ipotesi disciplinata dal comma 2 della disposizione, cioè al caso in cui, se vi è pericolo nel ritardo, il creditore intenda procedere prima della notifica del precetto o prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica dello stesso ex art. 482 c.p.c.

In tutti gli altri casi - cioè successivamente al decorso del predetto termine che costituisce la regola - l'istanza deve essere proposta dal creditore direttamente all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Nonostante la disposizione in esame al quarto comma preveda che l'ufficiale giudiziario, per procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, questo collegamento allo stato non è operativo.

Letta la nota del Ministero della Giustizia – DGSIA del 23/3/2023, si ritiene che la soluzione debba essere ravvisata in conformità a quanto previsto dall'art. 155 quinquies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

In particolare il primo comma della norma da ultimo citata stabilisce che *quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile* e che l'istante, sulla base di tale attestazione, possa quindi ottenere dai gestori delle banche dati previste dal comma 4 dell'art. 492 bis c.p.c. e di quelle eventualmente individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c. – allo stato non emanato - le informazioni ivi contenute.


Ove sia stata ottenuta invece l'autorizzazione del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 492 bis, comma 2, c.p.c., l'istante procederà ad ottenere le suddette informazioni dai gestori delle banche dati sulla base della predetta autorizzazione.


Si rende noto che, pertanto, non verranno più rilasciate dal Tribunale autorizzazioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al di fuori dell'ipotesi

dell'istanza rivolta al Presidente del Tribunale ex art. 492 bis, comma 2, c.p.c.
Si invitano quindi i destinatari in indirizzo ad attenersi a quanto sopra indicato.
Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Patti, Messina e Barcellona
P.G.

Si pubblichi nel sito del Tribunale.
Patti, 23 maggio 2023

Il Presidente
Mario Samperi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Samperi", is placed over a rectangular area of the document that has a light gray dot grid pattern.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia

l'analisi statistica e le politiche di coesione

Il Capo Dipartimento

Al Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al Procuratore generale della Corte Suprema di cassazione

Ai presidenti di Corte di appello

Ai procuratori generali presso le Corti di appello

e, p.c.,

Al Capo di Gabinetto del Ministro

al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: Accesso alla banca dati ex art. 492-bis c.p.c. - Ufficiali giudiziari - Attestazione del mancato funzionamento.

In relazione all'oggetto va ricordato che ai sensi del vigente art. 492-bis, comma quarto, c.p.c., l'ufficiale giudiziario «*accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione*».

Al riguardo preme evidenziare che il sistema di interoperabilità per l'accesso diretto degli ufficiali giudiziari alle banche dati delle pubbliche amministrazioni è stato, da tempo, progettato e sviluppato dalla competente Direzione generale dei sistemi informativi digitalizzati, e che lo stesso non è in esercizio in quanto non ancora esecutiva la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate atta a consentire l'accesso alle banche dati gestite da quest'ultima. E', infatti,

tuttora in corso l'istruttoria tesa ad acquisire l'obbligatorio parere del Garante per la protezione dei dati personali, prescritto dall'art. 155-*quater* disp. att. c.p.c. Il sistema di interoperabilità per l'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle entrate sarà quindi attivato non appena completate, da parte della stessa Agenzia, le modifiche ai sistemi in ottemperanza alle indicazioni del Garante.

Va comunque soggiunto, a proposito di talune missive intestate "atto di diffida" sottoscritte da ufficiali giudiziari e recentemente pervenute presso questo Dipartimento, che nessun disservizio nel procedimento di ricerca dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata è in atto.

Invero, l'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., inserito dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto per qualsivoglia ragione «*non sono funzionanti*», il creditore istante possa ottenere, direttamente dai gestori delle banche dati, le informazioni contenute nelle banche dati stesse.

Non sono quindi cambiate le modalità sinora attuate, salvo che, con la novella del citato art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., introdotta dall'art. 4, comma 9, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stato previsto che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, sia l'ufficiale giudiziario ad attestare «*che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile*» per il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche.

In attesa della prossima messa in esercizio del sistema di interoperabilità, per le ragioni sopra evidenziate, siffatta attestazione da parte degli ufficiali giudiziari è dunque temporaneamente necessaria.

Le SS.LL. in indirizzo vorranno assicurare la conoscenza della presente a tutti gli Uffici.

Roma, data del protocollo

Il Capo Dipartimento
Etta Jola

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005